

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repertorio n. 311008/58082

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei maggio duemiladiciassette - 26.5.2017

In Cinisello Balsamo, presso la sala "Don Piero Carcano" in Via Concordia n. 4 alle ore 20,15

Avanti a me, Dr. Paolo Loviseti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

BARZAGHI Gianfranco, nato a Monza il 21 ottobre 1939, domiciliato a Cinisello Balsamo (MI) in Via Concordia n. 11/A, codice fiscale BRZGFR39R21F704D;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

premette che:

- si è qui riunita l'assemblea straordinaria della Società "COOPERATIVA EDIFICATRICE E DI CONSUMO ARMANDO DIAZ A.R.L." con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Cornelio n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03152780155, numero di partita I.V.A. 00743230963, iscritta al R.E.A. al n. 367568, iscritta all'Albo delle società Cooperative con il numero A101462 nella Sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria: cooperative edilizie di abitazione;
- l'assemblea è stata convocata a mezzo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 1 aprile 2017 n. 39, ed affisso nella sede della cooperativa oltre dieci giorni prima dell'adunanza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte straordinaria:

Modifiche Statutarie - Aggiornamenti secondo le norme di legge - Revisione dello Statuto Articoli 1-2-3-8-19-20-21-25-29.

Parte ordinaria: omessa.

- l'assemblea di prima adunanza, convocata per il giorno 27 aprile 2017 in questo luogo alle ore 7 è andata deserta;
 - oltre al comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti gli altri consiglieri signori FALZONI GIANLUIGI, Vicepresidente, MEREGALLI Luigi, RONCHI Lorenzo Carlo, PANSERA Giannina, MASSARI Mauro, CANAVICCHIO Claudio, SPINELLI Mario Livio, GIAMBELLI Fabiana Francesca, ZELIOLI Roberto Mario, RADREZZA Gianpaolo;
 - intervengono in proprio o per delega n. 88 (ottantotto) soci iscritti alla Cooperativa ed aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco nominativo, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente;
 - l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto;
 - il comparente, su unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.
- Ciò premesso, si dà atto di quanto segue.

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
il 05/06/2017
al n. 18649 Serie 1T
imp. di registro euro 200



Viene all'unanimità riconosciuta la validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata ed atta trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, rammentando che il vigente statuto era stato approvato dall'assemblea tenutasi in data 21 maggio 2004, verbale del notaio Paolo Lovisetti repertorio n. 275520/36732, recependo tutte le modifiche derivanti dalla entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.lgs 6/2003), in particolare stabilendo che il consiglio di amministrazione non poteva essere confermato per più di tre mandati consecutivi. Questo limite di legge è stato successivamente abrogato, per cui si propone la modifica dell'art. 25 del vigente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato altresì l'opportunità di intervenire con utili integrazioni e modifiche, ancorchè di carattere non sostanziale, e precisamente:

all'articolo 1, corretto errore materiale nella denominazione con la corretta indicazione "A R.L." in luogo della errata "S.R.L."

all'articolo 2, proroga della durata della società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2100;

all'articolo 3, si precisa la possibilità di assegnare in godimento ai soci gli alloggi della Cooperativa e si esplicitano le attività accessorie a quelle principali e cioè la prestazione a favore dei soci dei servizi diretti ad assisterli nella gestione degli alloggi; prevedere la possibilità di consorzarsi con altre cooperative aventi oggetto analogo;

all'articolo 8, l'obbligo dei soci di comunicare alla società ogni modifica al proprio domicilio;

all'articolo 19, possibilità di nominare un Presidente onorario;

all'articolo 20, modificare le modalità di convocazione delle assemblee, prevedendo come necessari l'affissione presso la sede sociale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'invio all'indirizzo dei soci;

si soprassiede alla modifica dell'art. 21;

all'articolo 25, eliminato il limite alla rieleggibilità degli amministratori; i soci che non siano assegnatari in godimento od in proprietà di alloggi costruiti dalla Cooperativa non possono essere più di metà dei componenti del consiglio di amministrazione. Vengono considerati tali anche i familiari conviventi del socio assegnatario;

all'articolo 29, precisazione che i regolamenti che disciplinano i rapporti tra società e soci sono approvati dall'assemblea.

Di volta in volta viene letto il nuovo testo degli articoli modificati e dati i chiarimenti richiesti dai soci.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea alla unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie degli articoli 1-2-3-8-19-20-25-29, come sopra illustrate, quali risultano dal testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., allegato al presente verbale sotto "B".

E' stata omessa la lettura degli allegati per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale mediante lettura da me fattane al comparente, che lo approva e firma con me notaio unitamente agli allegati alle ore 20,45.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per due pagine e parte della terza, da me completato.

FIRMATO: BARZAGHI GIANFRANCO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.





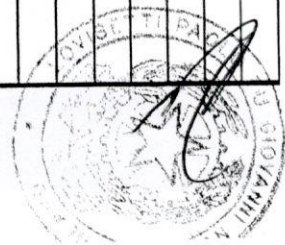
DOF. ENR. DI CONSUMO A DIAZ 87
GINISSELLA DIAMANTINO (MI)
10/10/REC. 10/10/10

COOPERATIVA EDIF. E DI CONS. A. DIAZ ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26 MAGGIO 2017			
RIGO	NAZIONE	NOME	
1	00969	ALBANESE ANNARITA	PRESENTE IN PROPRIO
2	000065	BACCI CESARE	PRESENTE IN PROPRIO
3	00219	BARZAGHI GIAN FRANCO	PRESENTE IN PROPRIO
4	01099	BAZZONI CARLO	PRESENTE IN PROPRIO
5	00214	BERGNA COSTANTINO	PRESENTE IN PROPRIO
6	00268	BERNA ANDREINA	PRESENTE IN PROPRIO
7	00647	BERNA LUCA	PRESENTE IN PROPRIO
8	00215	BONALUMI RENZO	PRESENTE IN PROPRIO
9	00408	BURINI ENRICA	PRESENTE IN PROPRIO
10	01247	BUSSI LUIGI MARIO	PRESENTE IN PROPRIO
11	00061	CAIMI VIRGINIA	PRESENTE IN PROPRIO
12	00435	CANAVICCHIO CLAUDIO	PRESENTE IN PROPRIO
13	00109	CAZZANIGA LIDIA	PRESENTE IN PROPRIO
14	00247	CIRRINCIONE ANTONINO	PRESENTE IN PROPRIO
15	00894	CUTRONA GIUSEPPA	PRESENTE IN PROPRIO
16	01235	DALLE CARBONARE GRAZIELLA	PRESENTE IN PROPRIO
17	00626	DECANDIA CLARITA	PRESENTE IN PROPRIO
18	01333	ECHEVERRIA SOLEDISPA CESAR XAVIER	PRESENTE IN PROPRIO
19	00625	FALZONI GIANLUIGI	PRESENTE IN PROPRIO
20	01314	FALZONI ROBERTO FRANCO	PRESENTE IN PROPRIO
21	00092	GELMI STEFANIA	PRESENTE IN PROPRIO
22	00737	GIAMBELLI FABIANA FRANCESCA	PRESENTE IN PROPRIO
23	00402	GOBBO PAOLO	PRESENTE IN PROPRIO
24	00938	KHAMIS ISMAIEL	PRESENTE IN PROPRIO
25	01149	MAGRI GABRIELLA ANNA	PRESENTE IN PROPRIO
26	01456	MARISOLI GIANCARLO	PRESENTE IN PROPRIO
27	00611	MASSARI VITO	PRESENTE IN PROPRIO
28	01029	MELCHIONDA FRANCESCO	PRESENTE IN PROPRIO



OT. EDIF E DI CONSUMO "A. DIAZ" S.r.l.
CINISELLO BALSAMO (MI)
IL PRESIDENTE

29	00712	MEREGALLI FABRIZIO	PRESENTE IN PROPRIO	
30	00228	MININ VITTORIO	PRESENTE IN PROPRIO	
31	01362	PADULAZZI LUIGI	PRESENTE IN PROPRIO	
32	00783	PANIZZI LUCIANO	PRESENTE IN PROPRIO	
33	00210	PANSERA GIOVANNA	PRESENTE IN PROPRIO	
34	00344	PELLEGRINI PAOLO	PRESENTE IN PROPRIO	
35	00229	PIGHETTI GRAZIELLA	PRESENTE IN PROPRIO	
36	00425	PIROVANO ERNESTO	PRESENTE IN PROPRIO	
37	00066	PISANO LUIGI	PRESENTE IN PROPRIO	
38	00070	PISANO SAVERIO	PRESENTE IN PROPRIO	
39	00725	RADREZZA GIAMPAOLO	PRESENTE IN PROPRIO	
40	00135	RIZZATO MARIO	PRESENTE IN PROPRIO	
41	00104	ROBECCHI VITTORIO	PRESENTE IN PROPRIO	
42	00932	RONCHI LORENZO	PRESENTE IN PROPRIO	
43	01167	SASSU GIOVANNA	PRESENTE IN PROPRIO	
44	01127	SPINELLI CINZIA	PRESENTE IN PROPRIO	
45	00707	SPINELLI MARIO LIVIO	PRESENTE IN PROPRIO	
46	00995	SPINELLI PIERA ENRICA	PRESENTE IN PROPRIO	
47	01295	TERRUZZI PIERA MARIA	PRESENTE IN PROPRIO	
48	00269	VARVA MICHELE	PRESENTE IN PROPRIO	
49	00091	VENTURA FRANCESCO	PRESENTE IN PROPRIO	
50	01467	VISENTIN EDOARDO	PRESENTE IN PROPRIO	
51	01258	ZANIBONI ANTONIO	PRESENTE IN PROPRIO	
52	00159	ZELIOLI ROBERTO	PRESENTE IN PROPRIO	
53	00273	ACQUATI ROBERTO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	VARVA MICHELE
54	00149	ARAGNO ALDO COSTANTINO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	SASSU GIOVANNA
55	01321	BARATELLA GABRIELLA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	RIZZATO MARIO
56	01297	BAZZONI DAVIDE	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BAZZONI CARLO
57	00216	BONALUMI LUCIA CARLA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BONALUMI RENZO
58	00763	BUZZI ANDREA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	MAGRI GABRIELLA
59	00841	BUZZI CRISTINA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	MAGRI GABRIELLA
60	00772	CALDIROLA STEFANO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BERNA ANDREINA
61	00105	CAMBIAGHI GIANCARLA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	ROBECCHI VITTORIO



62	00114	CANOVA OLINDO CLAUDIO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	DALLE CARBONARE GRAZIELLA
63	01224	CARACCIO COSIMO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PIGHETTI GRAZIELLA
64	00100	CARIATI STEFANO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	TERRUZZI PIERA MARIA
65	01415	CHIAPPA FEDERICA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PIROVANO ERNESTO
66	00250	CIVELLI LUCIA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	GELMI STEFANIA
67	00385	CIVELLI TERESINA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	GELMI STEFANIA
68	00688	CLEMENTE MARIAGRAZIA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PISANO LUIGI
69	01319	DODARO RITA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BAZZONI CARLO
70	00876	FENOCCHIO RITA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	MININ VITTORIO
71	00925	GOBBO ANNA MARIA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	GOBBO PAOLO
72	01088	LAVIZZARI CARLO GAETANO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BERGNA COSTANTINO
73	01013	MANCIN ANGELO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	MININ VITTORIO
74	01124	MARTINUCCI RAFFAELE	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	FALZONI ROBERTO
75	00616	MININ LARA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PIGHETTI GRAZIELLA
76	01007	PELLIZZARO RENATA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BURINI ENRICA
77	01152	PISANO FEDERICA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PISANO LUIGI
78	00615	PISANO ROSINA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PISANO SAVERIO
79	00642	PITERERA' PIERINA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	PISANO SAVERIO
80	00614	ROBECCIH DANIELE ANTONIO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	ROBECCHI VITTORIO
81	01220	RUSSANO ELISABETTA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	DECANDIA CLARITA
82	01159	SPINELLI ANDREA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	SPINELLI CINZIA
83	01141	TEOLDI DEBORA SERENA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BERGNA COSTANTINO
84	01223	VARVA EMANUELE	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	VARVA MICHELE
85	00850	VARVA SIMONE	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BERNA ANDREINA
86	00873	VENTURA MARCO	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	VENTURA FRANCESCO
87	00220	VERGANI RITA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	MASSARI VITO
88	00633	VERGANI SABRINA	PRESENTE PER DELEGA AL SIG	BURINI ENRICA



EDIF. E DI CONSUMO "A. DIAZ" s.r.l.
CINISELLO BALSAMO (MI)

IL PRESIDENTE
[Signature]

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE

ART. 1 - E' costituita una società Cooperativa con sede in Cinisello Balsamo, denominata:

COOPERATIVA EDIFICATRICE E DI CONSUMO ARMANDO DIAZ A R.L.

La società ha scopo mutualistico e non di lucro, ed opererà rispettando il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetta le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente, ed è iscritta alla Albo Società Cooperative.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa è soggetta alle disposizioni sulle società per azioni, per quanto non previsto dalle disposizioni sulle società cooperative.

ART. 2 - La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

ART. 3 - SCOPI - La società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e si propone:

a) di associare e raggruppare in Cooperativa coloro che intendono provvedersi l'alloggio, in conformità alle disposizioni legislative locali, da assegnare in proprietà o in godimento ai soci;

b) l'acquisto anche a mezzo di permuta, di terreni per la costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di edilizia economica e popolare, da assegnare in proprietà individuale o in locazione ai soci, avvalendosi di tutte le agevolazioni tributarie e finanziarie previste dalle vigenti leggi sull'edilizia popolare ed economica;

c) l'acquisto di fabbricati da demolire, ricostruire o ulti-



mare al fine di raggiungere gli stessi scopi espressi al paragrafo b);

d) la utilizzazione del diritto di superficie su area di proprietà di pubbliche amministrazioni o altri enti, società o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

e) acquistare merci e derrate da cedere ai soci e non soci, gestire circoli ed esercizi pubblici;

f) la società può compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il suo funzionamento, comprese le aperture dei conti correnti, e l'assunzione di mutui ipotecari con contributo dello Stato e non; può concedere avalli e fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la cooperativa aderisce;

g) la società si riserva la facoltà di ricevere finanziamenti da parte dei soci, per raggiungere le finalità sociali;

h) prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano soci assegnatari o proprietari degli edifici o complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di terzi;

i) consorziarsi, eventualmente anche senza la costituzione di un'organizzazione esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento sociale;

l) aderire ad associazioni, fondazioni ed altri enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

m) promuovere ed attuare la mutualità tra i soci;

n) promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove, iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, anche tramite società partecipate.

TITOLO II

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove. Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge che vietassero a determinati soggetti di divenire soci.

ART. 5 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 6 La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, luogo e data della sua costituzione, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 7 I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-



libera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 8 - I soci sono obbligati:

- a) a non apportare varianti e modifiche ai locali in loro godimento senza previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a non sublocare in tutto o in parte le unità immobiliari senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione;
- d) a versare le somme stabilite dal Consiglio di Amministrazione a titolo di garanzia o cauzione per il godimento di locali assegnatigli;
- e) non possono votare su questioni che concernino l'alloggio o i locali da lui occupati;
- f) comunicare alla società per lettera con ricevuta di ricevimento o a mano ogni modifica del proprio domicilio: tutte le comunicazioni inviate dalla società all'ultimo indirizzo comunicato e riportato sui libri dei soci si intenderanno validamente trasmesse.

ART. 9 - La qualità di socio si perde per morte, nonché per recesso, o per esclusione.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso della quota entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute a fondo di riserva legale.

ART. 10 - In caso di morte gli eredi del socio diverranno soci, qualora in possesso dei requisiti di legge o di statuto. Si rimanda alle disposizioni di legge per il subentro in luogo del socio defunto nell'assegnazione in proprietà od in godimento di abitazione e pertinenze.

ART. 11 - La esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dei confronti del socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione.

ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può inoltre escludere il socio che:

- a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo o del regolamento, oppure le deliberazioni dell'assemblea o del

Consiglio legalmente prese;

b) senza giustificati motivi non osservi gli impegni assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio rimanga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della società cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

ART. 14 - Il diritto di recesso è consentito al socio in tutti i casi previsti dalla legge e quando il socio presenti motivi che il Consiglio di Amministrazione giudicherà validi. Al socio dichiarato escluso o receduto la liquidazione delle quote sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, mai però in misura superiore al valore nominale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio che intende chiedere il rimborso del suo finanziamento deve farne domanda un mese prima della scadenza, in caso contrario il termine si intende prorogato per un altro anno.

Il socio che trovasi in condizioni di bisogno può chiedere il rimborso delle somme o parte di esse prima della scadenza del termine, facendo richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale deciderà insindacabilmente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il rimborso delle somme anche prima della scadenza, qualora le condizioni finanziarie della società lo consentano.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15 - Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore o superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria;

c) dalla eventuale riserva straordinaria;

d) da eventuali oblazioni o contributi per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non sono ripartibili durante la vita della società.

ART. 16 - Il nuovo ammesso, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, deve versare le altre somme menzionate dal presente statuto, ove si tratta della ammissione dei soci.

ART. 17 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 18 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Eventuali residui attivi o utili di esercizio saranno così destinati:

- 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, qualunque sia l'ammontare del Fondo stesso;
- una quota (art. 11 comma 4 L. 31 Gennaio 1992 n. 59) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata:

- a) a Fondo Riserva Legale;
 - b) ai Fondi Mutualistici;
 - c) a Rivalutazione delle quote;
 - d) ad altre Riserve indivisibili Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 art. 12;
 - e) ad altri Fondi;
 - f) a distribuzione ai Soci;
- deve essere destinata ai fini mutualistici.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

A - ASSEMBLEA

ART. 19 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e qualora particolari esigenze connesse all'oggetto od alla struttura della società lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per discutere, approvare e modificare il bilancio;
- b) per eleggere i componenti degli organi sociali;
- c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno;
- d) per nominare eventuali comitati tecnici;
- e) su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra personalità di ri-

lievo , ivi compresi gli ex Presidenti della Cooperativa, che si siano particolarmente distinti nella promozione e nell'affermazione dei principi mutualistici della Cooperazione. Egli può partecipare alla adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed inoltre invitato di diritto alle Assemblee dei Soci e a tutte le manifestazioni ed iniziative promosse dalla Cooperativa.

I soci hanno diritto di far iscrivere all'Ordine del Giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione però che la domanda relativa sia presentata per iscritto entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale da almeno tanti soci che rappresentino un decimo di tutti i voti spettanti ai soci che hanno diritto di voto nell'assemblea.

Le Assemblee possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società nonchè per la trattazione di determinati argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci previsto nel comma precedente oppure dal Collegio sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi casi, l'assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Costituiscono l'assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ART. 20 - Le assemblee verranno convocate presso la sede sociale o altrove in Italia, con avviso contenente le materie da trattare, comunicato ai soci almeno dieci giorni prima della assemblea con avviso affisso presso la Sede Sociale e a tutte le unità locali, e a mezzo pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Inoltre il Socio verrà avvisato con lettera o posta elettronica (e-mail) inviata ai relativi indirizzi risultino annotati al Libro dei Soci.

Nell'avviso potrà essere fissata la eventuale seconda convocazione, da aversi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e partecipi alla assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 21 - Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società o sulla modifica dell'oggetto sociale , l'as-

semblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

ART. 22 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Potranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Il voto deve comunque essere palese.

ART. 23 - Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

I relativi documenti devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della società.

ART. 24 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza l'assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. Alla nomina del Segretario dell'Assemblea procede l'Assemblea stessa.

Il segretario può essere una persona che non sia socio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario o dal Notaio.

B - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i soci; i soci che non siano assegnatari in godimento od in proprietà di alloggi costruiti dalla Cooperativa non possono essere più di metà dei componenti del consiglio di amministrazione. Vengono considerati tali anche i familiari conviventi del socio assegnatario.

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica tre esercizi e si rinnovano per un terzo ogni anno; qualora cessino contemporaneamente dalla carica tutti gli amministratori o comunque per dimissioni o per qualsiasi altra causa sia necessario nominare oltre un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea in sede ordinaria delibererà le norme transitorie necessarie per assicurare il rinnovo annuale di un terzo dei componenti del consiglio, anche ricorrendo alla sorte per abbreviare l'incarico di alcuni amministratori o stabilendo che uno o più amministratori già nominati o di nuova nomina rimangano in carica un solo per un periodo inferiore a tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili secondo termini di legge. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea determinerà i compensi agli Amministratori per l'opera da loro svolta. Nella prima riunione i Consiglieri e-

leggono fra di loro un Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 26 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

ART. 27 - Le adunanze dei Consiglieri di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice Presidente.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, oppure di telegramma, in modo che i consiglieri e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

La parità comporta la reelezione della proposta.

Saranno considerati dimissionari gli amministratori che senza giustificati motivi non intervenissero per quattro sedute consecutive alle adunanze del Consiglio.

ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti che disciplinano i rapporti tra società e soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere, conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e muti concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- h) conferire procure per singoli atti o categorie di atti e

nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

j) deliberare circa la missione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della cooperativa;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizioni di legge;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, Consorzi;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina;

In caso di cessazione dalla carica anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso gli altri gli amministratori in carica devono convocare con urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

C - PRESIDENTE

ART. 30 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi in giudizio ed ha la firma sociale.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha pure la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza ed impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, senza necessità di documentare l'impedimento.

D - COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione per tutta la durata dell'incarico.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

ART. 32 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione, rimandandosi in particolare agli artt. dal 2409-bis al 2409-septies per la definizione delle funzioni e la normativa applicabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 34 - In riferimento alla clausola compromissoria tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha sede legale su istanza anche di una delle parti oppure nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Associazione di appartenenza - Confcooperative.

Qualora vi sia l'accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

ART. 35 - In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, val-

gono le disposizioni di legge e quelle sulle case popolari ed economiche.

ART. 36 - Unico vessillo sociale è il tricolore italiano che verrà esposto in occasione delle solennità nazionali.

FIRMATO: BARZAGHI GIANFRANCO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale

Milano. 05 GIU. 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads "LOVISETTI PAOLO FU GIOVINI" at the top and "NOTAIO" at the bottom.